

Divieto di rilasciare ai privati certificati da esibire alla pubblica amministrazione ed ai gestori di pubblici servizi

Dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare ai privati (cittadini ed imprese) certificati contenenti fatti, stati e qualità personali da esibire ad altre pubbliche amministrazioni o a privati gestori di pubblico servizio. **Articolo 40 d.p.r. 445/2000.**

E' inoltre vietato alle pubbliche amministrazioni ed ai gestori di pubblico servizio chiedere ai privati l'esibizione o la produzione di tali certificati, che dovranno sempre essere sostituiti da autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, prodotte e sottoscritte dall'interessato direttamente all'ufficio che li richiede e che deve mettere a disposizione la modulistica occorrente.

SI INFORMA

Che, a partire dal 1° gennaio 2012 gli Uffici Anagrafe e Stato Civile potranno quindi rilasciare ai privati solo certificazioni che riportino questa dicitura:

“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblico servizio”

I certificati potranno essere rilasciati solo per l'esibizione a privati ed in competente bollo, fatte salve eventuali esenzioni previste dalla legge, ma esclusivamente quando tali esenzioni riguardino la produzione a privati dei certificati stessi.

A solo titolo di esempio si riportano alcune delle pubbliche amministrazioni che non possono più rilasciare o richiedere ai privati certificati contenenti fatti, stati o qualità personali da produrre o prodotti a/da altre P.A. o gestori di servizi pubblici:

Enti statali, Regioni, Province, Comuni, Asl, Comunità Montane, Unioni di Comuni, Agenzie del territorio, delle Entrate, Camere di Commercio, Asl, Inps ed altri enti previdenziali, Università, Scuole pubbliche di ogni ordine e grado e scuole paritarie, Società che gestiscono servizi pubblici (parcheggi, acque, raccolta rifiuti, trasporti ecc...).

Normativa di riferimento:

- Legge 12 novembre 2011, n. 183, articolo 15 (legge di stabilità 2012)
- **D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico documentazione amministrativa)**
- Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14 del 22 dicembre 2011
- Circolare del Ministero dell'interno n. 33 del 23 dicembre 2011



31° DISTRETTO SCOLASTICO



I.C. "SULMONA – LEONE"

80038 POMIGLIANO D'ARCO (NA) - VIA S. Pertini
NAIC8BU00D C.F. 80103980639

AVVISO

Si porta a conoscenza del personale, degli alunni e dei genitori degli alunni che, dal 1° gennaio 2012, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 183/2011 (Finanziaria 2012) sono stati aboliti i certificati fra amministrazioni pubbliche ed è stata modificata la normativa sul rilascio dei certificati:

*"Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili **solo** nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono **sempre** sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47." (AUTOCERTIFICAZIONI)*

Pertanto, sui certificati rilasciati da questa istituzione scolastica sarà sempre apposta la seguente dicitura:

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, comma 2 DPR 445/2000, come modificato dall'art. 15 della Legge 183/2011).

In breve questo significa che l'amministrazione pubblica adesso rilascia solo certificati in bollo da € 16,00. Infatti, i certificati esenti dal bollo erano SOLO quelli destinati alle altre pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblico servizio (Ente Poste, ENEL, Trenitalia, gestori telefonici, ecc.); dal momento che questi certificati non possono più essere emessi restano solo quelli in bollo.

Non si tratta di un nuovo costo: i certificati destinati ai privati hanno sempre pagato la marca da bollo. In effetti, con questa disposizione si rende obbligatorio ciò che finora era facoltativo, utile ma non utilizzato, cioè l'uso dell'**autocertificazione** per dichiarare dati alla pubblica amministrazione.

Molti ancora si recano ad un ufficio pubblico per richiedere certificazioni da presentare ad un altro ufficio pubblico, senza usare l'autocertificazione. Quindi, si è fatta la fila in due uffici, quando sarebbe bastato recarsi solo all'ufficio di cui si ha effettivamente bisogno.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione ha la **stessa validità** dei certificati che sostituisce. Pertanto con la nuova normativa la scelta del cittadino è diventata un **obbligo** in quanto la pubblica amministrazione ed i gestori di servizio pubblico **DEVONO accettare solo autocertificazioni e atti di notorietà**.



Per presentare, invece, un atto ad un **privato**, come banche, notai, assicurazioni, ecc. servirà ancora la certificazione rilasciata da un ufficio pubblico e su questa DEVE essere apposta una marca da bollo da 16,00, obbligo già esistente da tempo per tali tipi di certificati (rilasciati per i cd. "*usi consentiti*").